



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

E-mail resptecnico@comunedicastagnaro.it - lavoripubblici@comunedicastagnaro.it - PEC castagnaro.vr@cert.ip-veneto.net

Tel. 0442 682808 – 0442 682820 - fax 0442 682817

Responsabile Area Tecnica: Dott.ssa Marina Meletti

N. 5319 di protocollo

ORDINANZA N. 25/2020

OGGETTO: Sospensione della circolazione e della sosta su Via e Piazza Padre Orfeo Mantovani, dall'incrocio con Via Piazza Menà (S.P. 41/a) fino all'incrocio con Via S. Anna e all'incrocio con Via Nogara in Menà, da Mercoledì 22 Luglio sino al termine della manifestazione per la "Fiera di S. Anna 2020".-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto che da Venerdì 24 Luglio a Martedì 28 Luglio 2020 compresi si svolgerà a Menà di Castagnaro la tradizionale "Fiera di S. Anna";

Viste le richieste prott. n. 5151 del 13 luglio 2020 e n. 5240 del 15.07.2020 di Enrico Zilvetti, Presidente del Gruppo Eventi Castagnaro;

Considerata la necessità di sospendere la circolazione stradale nelle località indicate nella parte dispositiva, per consentire lo svolgimento in sicurezza della "Fiera di S. Anna" da Venerdì 24 Luglio sino al termine della manifestazione;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Vista la Direttiva 24 Ottobre 2000 (G.U. 28 Dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Codice della strada emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

- a) dalle ore 7:00 del giorno Mercoledì 22 Luglio 2020 sino al termine della manifestazione, la circolazione e la sosta dei veicoli su entrambi i sensi di marcia è vietata su Via e Piazza Padre Orfeo Mantovani, dall'incrocio con Via Piazza Menà (S.P. 41/a) fino all'incrocio con Via S. Anna e all'incrocio con Via Nogara in Menà, con divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto residenti, mezzi pubblici di soccorso e carico scarico per le attività, mezzi per consentire il montaggio delle strutture occorrenti per lo svolgimento della manifestazione "Fiera di S. Anna 2020";
- b) l'Ufficio Tecnico comunale è incaricato dell'apposizione della idonea segnaletica;
- c) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio on line;
- d) la notifica di copia della presente Ordinanza a Enrico Zilvetti, Presidente del Gruppo Eventi Castagnaro;
- e) Il personale dell'Ufficio di Polizia locale, dell'Ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Meletti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castagnaro, con sede nel Comune di Castagnaro in Via D. Alighieri 210; presso tale Ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento in questione.

Gli organizzatori della manifestazione saranno responsabili civilmente e penalmente, durante il periodo di validità dell'Ordinanza, per danni a persone o cose di terzi occorsi nei tratti interessati dall'Ordinanza stessa, dovuti e causati da manipolazioni alla segnaletica apposta, ritenendo l'Amministrazione Comunale ed il personale addetto completamente sollevati da suddette responsabilità.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.

Castagnaro, li 20 LUG. 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Settore Lavori Pubblici - Urbanistica

Dott.ssa Marina Meletti